



Regione Autonoma della Sardegna

Presidenza
Servizio Elettorale

Prot. n. 19179

Cagliari, 22 settembre 2008

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L.
412/1991. Pagine trasmesse n.3

Ai Signori Sindaci

Ai Responsabili degli
Uffici Elettorali
dei Comuni della Sardegna

LORO SEDI

e, p.c. Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali
delle Prefetture di

- CAGLIARI
- SASSARI
- NUORO
- ORISTANO

LORO SEDI

Oggetto: Referendum abrogativi regionali del 5 ottobre 2008. Rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori dei referendum. Riferimenti normativi.

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni connesse alle consultazioni referendarie del 5 ottobre 2008, si richiama di seguito la normativa di riferimento in ordine alla procedura di designazione presso le sezioni elettorali, gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale, dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio Regionale e dei promotori dei referendum.

L'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo" e successive modificazioni, dispone in materia che:

- a) Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale possono assistere, ove lo



richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori dei referendum.

- b) Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli Uffici centrali circoscrizionali, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori dei referendum e, per l'Ufficio centrale regionale, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale del partito o del gruppo politico o dei promotori dei referendum.

Con riferimento alle modalità di designazione dei rappresentanti, è utile citare la Legge Regionale 6 marzo 1979, n. 7, che si osserva, in quanto applicabile, per quanto non è regolato dalla Legge Regionale 17 maggio 1957, n. 20.

Dall'art. 19 della predetta L.R. n. 7 del 1979 si desume che:

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata nelle forme previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i delegati (ovverosia le persone munite di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori dei referendum o, per l'Ufficio centrale regionale, da parte del presidente o del segretario nazionale del partito o del gruppo politico o dei promotori dei referendum) o i subdelegati (persone autorizzate in forma autentica dai delegati), hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed all'ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.
2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione è presentato, entro il venerdì precedente la consultazione, al Segretario del Comune che ne dovrà rilasciare ricevuta e curare la trasmissione ai Presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli Presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle consultazioni, purché prima dell'inizio della votazione.
3. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene la consultazione, alla Cancelleria del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.



4. Ai fini della regolare presentazione degli atti di designazione dei rappresentanti, tali atti dovranno essere accompagnati da copia del mandato a designare di cui al punto b) (nel caso di designazione da parte di un delegato) o da copia dell' autorizzazione a designare rilasciata dai delegati ai subdelegati (nel caso di designazione da parte di un subdelegato). In alternativa, la qualifica del delegato o del subdelegato che effettua la designazione potrà risultare dallo stesso atto di designazione, in quanto accertata dal soggetto che autentica la firma, il quale dovrà anche attestare l'avvenuta esibizione del mandato o dell'autorizzazione di cui sopra.

In merito ai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al precedente punto 1, e alle modalità per compierle, si rammenta che, in base al sopra citato art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53:

- Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai.....*omissis*....., i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire tali autenticazioni i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.
- L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (vedi, ora, l'art. 21, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Si prega di voler divulgare la presente circolare anche tra le forze politiche presenti in ambito locale.

Il Direttore del Servizio
Dr. Vincenzo Roggero